



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 5/ 26

Dec. n° 5/26

Il giorno 15 maggio 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G.,
l'11 maggio 2026 nei confronti di:

- 1) BERNARDINI Moreno**, nato *omissis*, tesserato FMI 2026 con il M.C. "ERRESSE" con tessera n. 26104893;

- 2) B. L.**, nato *omissis*, tesserato e licenziato FMI 2026 con il M.C. "ERRESSE" con tessera n. 26104894 e licenza mini off road n. A03320;

incolpati di:

“violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, applicabile al 2° *ex art.* 32 R.M.M., e ciò in quanto, domenica 10 maggio presso il Crossodromo int.le Vinicio Rosadi, nel corso delle prove ufficiali della classe minicross 85cc, alle ore 10,15 circa, a seguito della caduta del proprio figlio in gara B.L., il primo, BERNARDINI Moreno, alla decisione del team di soccorso di trasferire L. in medicheria, accedeva alla pista senza alcuna autorizzazione da parte del personale preposto, assumendo un atteggiamento aggressivo, offensivo ed intimidatorio nei confronti del dott. Martelli Claudio, contestando con toni accesi la necessità di sottoporre il minore ad ulteriori accertamenti sanitari. Alla richiesta di fornire i dati identificativi necessari alla corretta compilazione del modulo di scarico di responsabilità, il sig. BERNARDINI Moreno si allontanava rifiutandosi di fornire quanto richiesto. Alle ore 13,20 circa della medesima giornata, il BERNARDINI Moreno si presentava presso la segreteria di gara mantenendo un atteggiamento aggressivo ed intimidatorio, utilizzando un linguaggio offensivo nei confronti delle persone presenti.”

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 11.05.2026 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare le proposte di sanzione del commissario di gara preposto alla manifestazione cod. UMBMX004, denominata “Campionato Regionale Motocross”, svoltasi nei giorni 9 e 10 maggio u.s. a Castiglione del Lago (PG); i rapporti di gara acquisiti dalla segreteria Ufficiali

di gara; l'approfondimento istruttorio della Procura Federale su quanto risultante dai citati atti;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il giorno 15.05.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro le ore 13:00 del giorno 14.05.2026.

Detta facoltà NON è stata esercitata dal sig. BERNARDINI Moreno, che non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, per se stesso e per il proprio figlio minore L.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza ex art. 72 RdG sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La contestazione mossa dalla Procura Federale ai due incolpati è relativa al comportamento tenuto nel corso della manifestazione (cod. UMBMX004) denominata "Campionato Regionale MOTOCROSS" del 10 maggio 2026 disputato sul Crossodromo Internazionale Vinicio Rosadi, in particolare riepilogato nelle proposte di sanzione del C.d.G.D. – elaborate sia a carico del Bernardini Moreno (padre del pilota) che del pilota minore B.L.. Si rappresenta che nel corso della prove ufficiali classe minicross 85cc il pilota minore B. L. – n° 39 – a seguito di caduta veniva soccorso in pista dal team di soccorso. Il medico di gara intervenuto valutava la necessità di approfondimenti sullo stato di salute del pilota e decideva pertanto di trasportarlo presso la medicheria del circuito per procedere ad esami più approfonditi. Nel mentre

si svolgeva tale attività entrava in pista, senza essere autorizzato, il padre del pilota, Berardini Moreno; questi assumeva da subito un atteggiamento aggressivo ed irrispettoso nei confronti del medico, pretendendo che il figlio tornasse immediatamente in pista, senza che vi fosse una approfondita valutazione medica dello stato di salute del ragazzo. Pertanto, a seguito di tale rifiuto di approfondimento medico, nel rapporto del medico di gara si legge che *“il pilota veniva dichiarato UNFIT – in quanto il padre del minore rifiuta valutazione del medico di gara e seguito di trauma rivolgendosi allo stesso con toni alterati e aggredendolo verbalmente, quindi vengono informati i giudici di gara”*. Sul punto è doveroso riportare la relazione, presente in atti, del medico facente parte del team di soccorso intervenuto in pista per prestare assistenza al pilota. Nella stessa si legge *“successivamente alla caduta dell'atleta il sottoscritto e il team dei soccorritori interveniva, successivamente alla richiesta di intervento, alla prima visione del paziente teneva una mano sull'emitorace dx e appariva scosso e singhiozzante”* ed ancora *“dopo aver preso la decisione di portare l'atleta in medicheria per una valutazione più minuziosa l'atleta iniziava ad urlare ed ad agitarsi di voler rientrare in gara e continuare la stessa, in questo frangente il padre, non autorizzato ad entrare in pista da nessuna figura che avesse il potere di farlo entra in pista ed inizia ad inveire con toni aggressivi ed offensivi contro il sottoscritto dopo aver esposto la necessità di una valutazione in ambiente consono”*. Inoltre il medico, riferisce, che dopo aver ripetuto numerose volte al padre del pilota della necessità di trasportarlo in medicheria per accertamenti più approfonditi, all'ennesimo rifiuto del genitore, gli chiedeva di sottoscrivere il modulo per scarico responsabilità e, in tale frangente questi continuava con la sua condotta offensiva nei confronti del medico: *“Quindi veniva richiesto al sig. Bernardini di*

firmare il modulo di scarico di responsabilità, accolta immediatamente lo stesso firmava il consenso continuando con frasi offensive” . Alla richiesta del medico di fornire le generalità complete per poter compilare in modo corretto il detto modulo, il Bernardini Moreno si allontanava rifiutando di fornire i dati personali.

A seguito di tale comportamento il medico di gara, informato dal team di soccorso dell'accaduto in pista, dichiarava UNFIT il conduttore B. L.. Successivamente il padre di quest'ultimo si presentava presso la segreteria Gara ed alla presenza del Commissario Delegato, del medici di gara e del medico che era intervenuto in pista, continuava ad avere un atteggiamento particolarmente aggressivo ed intimidatorio, nonostante gli inviti dei presenti ad un atteggiamento più consono. Il Bernardini Moreno continuava nella sua condotta irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di Gara e solo dopo qualche minuto tornava in sé e provvedeva, in quella sede, a chiedere scusa per i suoi comportamenti al medico intervenuto ed a tutti i presenti.

Come si legge nella proposta di sanzione gli Ufficiali di Gara non hanno assunto provvedimento di esclusione dalla competizione in quanto il pilota era stato dichiarato UNFIT, e quindi tale provvedimento sarebbe stato privo di effetto concreto.

Pertanto la disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76 R.d.G.* del Procuratore Federale, denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede sia all'incolpato BERNARDINI Moreno *ex art. 1 del Rd.G.*, che al figlio e pilota, B. L., quest'ultimo solo a titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 32 R.M.M.* per il comportamento tenuto dal proprio genitore accompagnatore.

Risulta, invero, dalla lettura degli atti ufficiali che il Bernardini Moreno, padre del pilota, ha assunto una serie di condotte in violazione dell'*art. 1 del RdG*, in particolare

entrava in pista senza autorizzazione, inveiva e teneva un atteggiamento aggressivo prima nei confronti del medico intervenuto in soccorso del figlio, in un secondo momento all'interno della segreteria di gara nei confronti di medici ed ufficiali di gara presenti, e in ultimo si rifiutava di fornire al medico le generalità complete per la compilazione del modulo di scarico responsabilità. Tutte condotte che integrano senza alcun dubbio la violazione dei principi contenuti nell'art. 1 del RdG, come ampiamente descritti nel capo di incolpazione. Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico di entrambi gli incolpati, in merito alle singole condotte oggetto di contestazione della Procura Federale.

Invero, la condotta tenuta da entrambi gli incolpati è da considerarsi certamente contraria all'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I., responsabilità diretta per il Bernardini Moreno, ed oggettiva *ex art.* 32 comma 2° RMM, per il figlio conduttore B. L..

Per il trattamento sanzionatorio vanno in ogni caso riconosciute al Bernardini Moreno le attenuanti di cui all'art. 45 RdG atteso il suo comportamento positivo di ravvedimento consistito nel presentare, nell'immediatezza dei fatti, le sue scuse a medici e ufficiali di gara per il comportamento tenuto, quindi con riconoscimento delle sue responsabilità già nel corso della manifestazione.

Ciò posto, le violazioni di cui si è reso responsabile il sig. BERNARDINI Moreno, conducono all'applicazione nei suoi confronti della sanzione inibitoria del ritiro della tessera per mesi 2 (mesi due), misura della sanzione così determinata: pena base mesi tre di ritiro della tessera per la violazione *ex art. 1 RdG*, ridotta per la concessione delle attenuanti (soggetto incensurato e con riconoscimento del comportamento scorretto già in sede di gara) alla sanzione finale di mesi due di ritiro della tessera.

Per quanto attiene il figlio pilota B.L., la violazione di cui è incolpato è relativa alla sola responsabilità oggettiva indicata nell'art. 32 del R.M.M., che recita al n° 1: *"Ogni tesserato per il solo fatto dell'iscrizione risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi in occasione della manifestazione (prima, durante o dopo, e comunque in ragione della medesima) da se stesso, dai meccanici, dagli aiutanti, dagli accompagnatori e dai propri sostenitori, anche se non tesserati"*. Pertanto tenendo conto che non vi è alcuna partecipazione documentata del pilota ai gravi fatti antisportivi posti in essere dal padre accompagnatore, e ritenuta la giovane età (10 anni e sei mesi), l'assoluta incensuratezza dello stesso, considerato lo stato in cui si trovava immediatamente dopo la caduta, atteso la natura oggettiva della responsabilità, si ritiene equo applicare nei suoi confronti la sanzione dell'ammonizione con diffida.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 23, 29, 45 ed 80 del R.d.G., dichiara:

1) BERNARDINI Moreno, nato *omissis*, tesserato FMI 2026 con il M.C. "ERRESSE" con tessera n° 26104893, **responsabile dell'illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 45 RdG, per l'effetto, gli applica,**


ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per mesi 2 (mesi due), fine sanzione 15.07.2026.

2) B. L., nato *omissis*, tesserato e licenziato FMI 2026 con il M.C. "ERRESSE" con tessera n° 26104894 e licenza mini off road n° A03320, responsabile ex art. 32 RMM dell'illecito contestato, e, per l'effetto, gli applica, ex art. 23 R.d.G., la sanzione dell'ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

lu.



Depositata il 15 maggio 2026

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Bernardini Moreno, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Fuoristrada;

Co. re. Toscana;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.